

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ammissibilità, situazione specifica altrimenti non tutelabile**

*Va rammentato, sul punto, che l'istituto di cui all'[art. 700 c.p.c.](#) risponde all'esigenza di garantire in maniera completa il diritto costituzionale d'azione attraverso il riconoscimento di un'idonea tutela sommaria urgente per le ipotesi in cui l'ordinamento non appresti un rimedio tipico: al fine di stabilire se sia ammissibile la misura d'urgenza innominata occorre allora accertare se si ricorra in una situazione specifica altrimenti non tutelabile.*

Massime rilevanti:

*La residualità della misura cautelare atipica ex [art. 700 c.p.c.](#) postula che essa costituisca strumento in modo univoco necessario a rimuovere una situazione di pregiudizio non solo imminente ed irreparabile, bensì pure non altrimenti eliminabile con un'altra misura cautelare tipica (Trib. Firenze, Sez. I, 09/05/2002).*

### **Tribunale di Napoli, ordinanza del 17.3.2016**

*...omissis...*

Con ricorso del 19 febbraio 2016, i sigg.ri cccc c) che, con raccomandata a mezzo PEC del 19.10.2015, essi chiedevano - per il tramite del loro legale, avv. cccc di esercitare il proprio diritto di accesso ed ispezione ai documenti contabili e dei loro libri sociali ai sensi dell'art. 2476 c.c., per essere congruamente informati in merito all'andamento societario, al fine di poter esercitare compiutamente le proprie

prerogative di soci, ccc in ccc sollecitava l'amministratore a mettere a sua disposizione la documentazione richiesta a verbale in data 27.10.2015; h) che entrambe le predette raccomandazioni rimaste prive di riscontro.

Ritenendo sussistere i presupposti di rito, gli istanti concludevano chiedendo "ordinarsi alla società ccc

Con provvedimento emesso in data 19.2.2016 lo scrivente accoglieva il ricorso inaudita altera parte e fissava l'udienza de l'8.03.2016 per la comparizione delle parti, concedendo termini di notifica dei ricorso e del decreto e, a parte resistente, per la sua costituzione.

Si costituiva nel presente giudizio cccc boni juris e periculum in mora, in quanto non configurabile una violazione del diritto di accesso e controllo riconosciuto ai soci; - che la ricostruzione avversa era "parziale e mistificatoria"; - che si versava in ipotesi di abuso di diritto, giacché la società non si era mai opposta alla consultazione ed estrazione dei documenti indicati nel ricorso, mostrandosi assolutamente superfluo il ricorso al rimedio giudiziale; - che ricorreva, inoltre, la responsabilità di parte ricorrente per temerarietà della lite. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto concesso inaudita altera parte; per la condannare degli istanti per responsabilità processuale aggravata e per il pagamento delle spese anche generali e delle competenze di causa.

All'udienza dell'8.03.2016 lo scrivente giudice si riservava.

Nel merito, il dettato dell'art. 2476 c.c. riconosce ad ogni socio il potere di agire per dirimere i conflitti sociali e, più specificamente, la legittimazione ad ottenere provvedimenti cautelari - come la revoca degli amministratori - con ciò realizzando all'apparenza lo stesso obiettivo conseguibile con lo strumento della denuncia dell'art. 2409 c.c..

Detta previsione risponde, quindi, all'esigenza di dotare la srl, come tipo societario a parte ed autonomo rispetto alla spa, di strumenti che consentano ai soci - che nell'ambito dell'ente hanno assunto una posizione centrale - di poter controllare l'evolversi della gestione sociale, del caso anche al fine di muovere azioni (sociali) di responsabilità e/o revoca dell'organo gestorio inadempiente ovvero azioni risarcitorie per danni direttamente provocati al proprio patrimonio dalle condotte di questi.

Da un punto di vista oggettivo, il controllo attivo del socio sulla governance non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso terzi.

Va chiarito, al riguardo, che non possono esistere (ovvero non sono condivisibili) vincoli frapposti che impediscano al socio di prender visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che questi si pone come soggetto intraneo all'ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata.

Più segnatamente non parrebbe comprensibile che - in ragione di presunte esigenze di segretezza della società - al socio, quindi ad un soggetto interno e centrale nella nuova caratterizzazione della s.r.l., venga impedito di visionare o di estrarre copia della documentazione che attenga tanto all'aspetto contabile ed organizzativo, quanto a quello gestorio ed amministrativo dell'ente.

Si può immaginare, al limite, che il socio debba soffrire ostacoli al potere di controllo rispetto ad ipotesi di divulgazione all'esterno dei dati societari, ove in concreto esista dubbio che dei documenti il predetto voglia avvalersi per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società (cfr. in proposito "Ove il socio di una società di capitali chieda di accedere alla documentazione amministrativa ed in tale occasione, rivesta anche la posizione di operatore concorrente della medesima società, l'esercizio del suo diritto ex art. 2476, comma 2, c.c., non può essere subordinato alla richiesta della suddetta società di stipulare preventivamente un patto di non divulgazione delle informazioni societarie a fini concorrenziali, laddove non siano allegati elementi, da parte della società, sulla cui scorta poter desumere un esercizio abusivo del diritto,

strumentale all'attività svolta come concorrente (Trib. Bologna, 12/12/2012 P.I. C. D.P. s.r.l. Contratti, 2013, 2, 193).

Ciò posto, il diritto di controllo previsto dall'art. 2476 comma 2 può essere esercitato dal socio anche in ccc l'istituto di cui all'art. 700 cpc risponde all'esigenza di garantire in maniera completa il diritto costituzionale d'azione attraverso il riconoscimento di un'idonea tutela sommaria urgente per le ipotesi in cui l'ordinamento non appresti un rimedio tipico: testualmente "Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al giudice i provvedimenti d'urgenza ...".

Al fine di stabilire se sia ammissibile la misura d'urgenza innominata occorre allora accertare se si ricorra in una situazione specifica altrimenti non tutelabile.

La dottrina ritiene che debba aversi riguardo, in proposito, al rapporto dedotto ovvero al pericolo di pregiudizio che s'intende ostacolare; la giurisprudenza, soprattutto al periculum cui s'intenda ovviare ("la residualità della misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. postula che essa costituisca strumento in modo univoco necessario a rimuovere una situazione di pregiudizio non solo imminente ed irreparabile, bensì pure non altrimenti eliminabile con un'altra misura cautelare tipica (Nella fattispecie, al fine di inibire il voto a soci non legittimati, viene esclusa l'applicabilità della tutela d'urgenza, attesa l'esistenza di strumenti alternativi equivalenti)" (così Trib. (Ord.) Firenze, Sez. I, 09/05/2002, Fondiaria Assicurazioni S.p.a. e altri, Giur. It., 2003, 719, nota di Callegari); in tema, Trib. Roma 12/3/2001; Trib. Como, 11/2/1999).

Nella fattispecie è indubbio che il socio non abbia alcuna cautela tipica che gli consenta, in luogo di quella innominata, di ottenere dall'amministratore di poter visionare, consultare e di poter estrarre copia delle scritture contabili e dei documenti dell'amministrazione (anche ove esistenti presso terzi).

D'altra parte, il socio è titolare di un diritto potestativo di controllo, che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui l'ente societario è soggetto senza alcun possibilità di sollevare contestazioni di sorta, salvo quella della pretesa assenza della titolarità del diritto (per la tipologia del diritto e l'interpretazione estensiva l'oggetto del diritto di visione ed estrarre copia vedi giurisprudenza di merito ex plurimis: Tribunale di Napoli ord. del 23/03/09, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ord. del 15/6/07. Tribunale di Biella 18/05/05. Tribunale di Civitavecchia ord. del 21/04/04).

Da ciò, in linea di principio, la sussistenza del fumus boni iuris in tutte le circostanze e situazioni in cui il socio si veda costretto ad agire in via d'urgenza per cautelare tale diritto.

Riguardo al periculum in mora, esso può identificarsi con l'ingiustificato procrastinarsi della (im)possibilità del suo esercizio, poiché detto ritardo, come sostiene correttamente la giurisprudenza di merito che ex professo ha esaminato la questione, finisce per "lede(re) direttamente il diritto di controllo (del socio) sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie (impugnazione di bilancio, azione di responsabilità o di revoca avverso gli amministratori) (vedi diffusamente Tribunale di Pavia ord. del 01/10/07).

In altri termini, versando in ipotesi di diritti a contenuto non patrimoniale ma a funzione patrimoniale, il danno rappresentato dalla relativa violazione diventa in potenza difficilmente riparabile, tal per cui in quei casi (come quello in esame) il pericolo del pregiudizio che legittima al ricorso alla cautela d'urgenza può dirsi esistente in re ipsa.

Gli elementi appena riportati chiariscono che, al di là della natura sostanziale del diritto, l'accesso alla tutela giurisdizionale d'urgenza debba comunque soggiacere alle generali condizioni di ammissibilità della domanda, ivi compreso l'interesse ad agire.

A tal riguardo non pare inutile ricordare che quest'ultimo sussista ove il provvedimento richiesto rappresenti il mezzo per ottenere il soddisfacimento

dell'interesse primario protetto, leso dal comportamento della controparte o compreso dalla situazione fattuale esistente.

Più nello specifico, la giurisprudenza ritiene che l'interesse ricorra in ipotesi si voglia conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile aliunde e senza l'intervento del giudice (in termini, ex multis Cass. Civ. n. 10/15355; n. 09/27151; n. 08/28405); esso dovrà poi essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza del provvedimento la parte subirebbe un danno.

Le affermazioni generali così compiute paiono qui rilevanti in ragione delle contestazioni sollevate dalla società resistente.

Prima di addentrarsi nel merito, benché la circostanza sia pacifica tra le parti, appare utile premettere che gli odierni istanti hanno prodotto documentazione da cui emerge la relativa legittimazione all'esperimento del rimedio.

Da un punto di vista oggettivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476 c.c. e 700 c.p.c., questi invocano il diritto ad esaminare genericamente tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale, e di qualsiasi altro genere riguardante la gestione della società per varie annualità (tra i quali, verbali approvazione bilancio dal 2009 al 2014 e verbale di assemblea dei soci dal 2008 al 2015, oltre che fatture di vendita, registro IVA, mastrino di cassa, mastro di banca).

Suddetta richiesta non può che essere esaminata alla luce della prospettazione in ricorso, ove se ne evidenzia la strumentalità rispetto all'esercizio del diritto di voto nella prossima assemblea per l'approvazione del bilancio 2015 della resistente.

Pur con tale precisazione comunque in ipotesi d'istanza relativa anzitutto a libri e scritture contabili obbligatorie che deve tenere l'imprenditore che esercita un'attività commerciale (che si ricorda sono: il libro giornale e il libro degli inventari; le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. I libri sociali previsti dall'art.2421 c.c. (libro dei soci; delle obbligazioni; delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale), devono essere tenuti in quanto ne ricorrano i presupposti; gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Di poi, secondo l'art.14, del Dpr 600/73, sempreché ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge secondo le loro dimensioni, le scritture contabili obbligatorie che devono tenere le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art.13 Dpr 600/73, sono: il libro giornale (art.2216 c.c.) e il libro degli inventari (art.2217 c.c.); i registri prescritti dal D.P.R. n.633/72 ai fini dell'I.V.A.: (Registro delle fatture emesse di cui all art.23; Registro dei corrispettivi di cui all art.24; Registro degli acquisti di cui all'art.25 del Dpr 6323/72); le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee (c.d. "Mastrini o Schede di conto"); le scritture ausiliarie di magazzino; il registro dei beni ammortizzabili; i libri sociali; le scritture contabili dei sostituti d'imposta).

Per il resto, essa attiene ad atti che rientrano nell'ampio novero di quelli di amministrazione dell'ente, ovvero della sua gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale (il riferimento è alla copia dei contratti di consulenza e flash o lettere di incarico in essere consoci o loro familiari e dettagli dei compensi a questi corrisposti dal 2009 al 2015; -copia degli estratti conto corrente bancari della società).

Le considerazioni che appena precedono portano invero a ritenere necessaria una limitazione della concreta utilità del provvedimento richiesto.

Si vuol dire, in altri termini, che se il controllo i ricorrenti intendono esercitare riguarda documenti che permettano loro di avere adeguate informazioni, in vista della prossima assemblea per il bilancio 2015, è evidente che la relativa domanda - benché oggettivamente riferibile a quanto essi possono effettivamente visionare - potrebbe essere accolta solo quanto ai documenti riguardanti all'esercizio di riferimento.

A questo punto, però, alla luce delle difese in rito spiegate da *omissis*, è necessario stabilire se lo strumento azionato (anche in ordine al periculum che deve connotarlo)

rappresenti l'unico mezzo a disposizione degli istanti per esaminare ed estrarre copia della documentazione appena indicata.

A tal proposito, gli atti prodotti dalla resistente e riguardante la fase extragiudiziale, non rendono adeguata dimostrazione della presunta esorbitanza del mezzo giurisdizionale.

Ed invero il verbale redatto il 27.10.2015 tra il rappresentante dei soci e quello della società, evidenzia anzitutto che, nonostante si dia atto all'interno dei contatti che hanno proceduto l'incontro (anche quanto all'indicazione del soggetto che avrebbe presenziato per i ricorrenti), le operazioni sono potute iniziare solo dopo ulteriori formali ebb del presente rimedio, trovano poi conferma nell'evolversi successivo della vicenda.

Concluso il primo accesso, le parti si riservavano infatti di concertare altra data per il proseguo.

Sta di fatto che la società nulla ha successivamente proposto al riguardo, anche dopo la missiva ricevuta dal Tu. del 5.11.2015, rimanendo inerte rispetto alle altrui richieste di porre a disposizione i documenti sollecitati.

E' evidente che - se da un lato un'offerta formale cccc riguardo avrebbe sicuramente escluso la necessità del ricorso d'urgenza - dall'altro una informale, immediatamente successiva al primo incontro tra i rispettivi delegati, avrebbe potuto costituire indizio effettivo dell'apertura al controllo in fieri.

Viceversa, solo a seguito della notifica del decreto concesso dallo scrivente inaudita altera parte, i ricorrenti (attraverso il proprio difensore) hanno ottenuto accesso pieno alla documentazione richiesta.

D'altra parte, oltre che in virtù della situazione di fatto complessivamente esaminata, anche alla luce del contenuto della memoria spiegata dalla società nel presente contesto, ove si afferma la ricorrenza di una condotta abusiva avversa, pare invero difficile immaginare che l'ordinanza invocata sia priva dell'utilità necessaria e che essa non rappresenti, al contrario, lo strumento che renda più certo l'esercizio proficuo del diritto azionato.

Riguardo al periculum necessitato, il requisito - oltre che a considerarsi manifesto in linea di principio - può essere ritenuto esistente vieppiù nella fattispecie, stanti le inesitate richieste di ottenere la visione dei libri sociali e dei documenti appena esaminati e la prossimità della scadenza del termine per l'indizione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2015.

Tutte le valutazioni espresse paiono condurre alla conclusione dell'esistenza iniziale e della persistenza attuale dell'interesse ad agire, sia pur limitatamente agli atti indicati ut supra.

Per altro verso escludono che ricorra un abuso del diritto da parte degli istanti; in linea di principio questo ricorre in tutti quei casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un'alterazione del fattore causale, o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui. Gli elementi costitutivi dell'abuso sono tre: la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; l'esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico; la verifica, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte (in tal senso, Cass. civ. Sez. Unite, 1505-2015, n. 9935). L'abuso del processo, a sua volta, ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Cass. civ. Sez. III, 05-03-2015, n. 4443).

Nella fattispecie in esame, non si possono ritenere sussistere tali elementi.

Si ripete, il ricorso allo strumento giudiziale può dirsi esser stato giustificato dalle situazioni proprie del caso concreto, per conseguire quanto accordato dall'ordinamento.

In definitiva l'istanza cautelare va parzialmente accolta per quanto di ragione, con riguardo ai libri contabili, sociali ed alla documentazione rilevante ai fini del controllo precipuo dedotto dai ricorrenti, come elencati in dispositivo.

L'accoglimento parziale della domanda fa ritenere poi mancante anche il principale dei presupposti della condanna dei ricorrenti, invocata dalla società ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Essa infatti presuppone, in ogni caso ed a tacer d'altro, una soccombenza totale e non parziale in giudizio (oltre alla concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio).

D'altra parte, il rigetto in parte qua della cautela e la disponibilità mostrata dalla società di dare immediata esecuzione al decreto concesso inaudita altera parte, fanno ritenere la sussistenza delle ragioni di rito per l'integrale compensazione delle spese.

p.q.m.

Letti gli artt. 669 duodecies, 700 cpc e l'art. 2476 c.c. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modificando del decreto concesso inaudita altera parte: ordina alla resistente ccccc la consultazione per il loro esame (anche con l'ausilio di professionisti di fiducia) - presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo - di tutti i libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari e, più specificamente di: 1) verbali delle assemblee dei soci tenutesi negli anni 2014 e 2015 ed annotati nei libri sociali, ivi incluse quelle di approvazione dei bilanci, e relative lettere di convocazione; 2) fatture di vendita e di acquisto relative a anno 2015; 3) copia del registro IVA anno 2014 e comunque aggiornato fino all'ultima liquidazione; 4) dettaglio degli stipendi del personale, compresi quelli dell'amministratore, relativi all'anno 2015; 5) dettaglio del mastro di cassa; 6) dettaglio del mastro di banca; 7) copia dei contratti di consulenza e/o lettere di incarico in essere con soci o loro familiari e dettaglio dei compensi a questi corrisposti nel 2015; 8) copia degli estratti conto corrente bancari della società; l'estrazione di copia di tale documentazione (a cura e spese dello stesso ricorrente); designa sin d'ora l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Napoli ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, autorizzando il predetto ad avvalersi, del caso ed ove necessario, della forza pubblica, ex art. 68, comma terzo, c.p.c.; determina le modalità di attuazione del provvedimento, ex art. 669 duodecies c.p.c., nel senso che autorizza i ricorrenti, anche con l'ausilio di professionisti di fiducia, ad accedere presso la sede della società ccccvvero in qualsiasi altro luogo, personalmente o per il tramite di soggetto incaricato, nei giorni e nelle ore indicate, per la consultazione dei libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari e di tutto quanto specificamente indicato ut supra e per l'estrazione di copia degli stessi, a propria cura e spese; ciò alla presenza e sotto la vigilanza dell'ufficiale giudiziario, trattenendosi nei luoghi in cui i documenti sono custoditi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indicate attività; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Si comunichi.